



TRIBUNALE DI TARANTO
III Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.21;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 10 l. n. 3/12 presentata in data 19.2.21 nell'interesse del ██████████, nato a ████████ il ████████ ivi residente alla ██████████ ed elettivamente domiciliato alla via Galileo Galilei 20 presso lo studio dell'avv. Alessandra Schina dalla quale è rappresentato in virtù di mandato in atti;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott. Alfredo Cerabino, conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 co. 3-bis, l. n. 3/12;

richiamato il decreto emesso in data 13.4.21, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12;

rilevato

che la proposta e la relazione risultano comunicate all'unico creditore il quale non ha espresso alcuna manifestazione di voto entro il prescritto termine, sicché in mancanza deve ritenersi che egli vi abbia prestato consenso così come prevede il primo capoverso dell'art. 11, co. 1, l. n. 3/12;

che pertanto dal computo delle manifestazioni di voto, come attestato nella relazione sui consensi depositata in data 8.6.21 dall'O.c.c., risulta raggiunta e superata la percentuale dei crediti utile ai fini dell'omologazione dell'accordo, giacchè di fatto unanime;

che, ai sensi dell'art. 12 co. 1, l'O.c.c., come risulta dalle relative ricevute versate in atti, in esecuzione del decreto del 9.7.21 ha successivamente trasmesso la relazione sui consensi a tutti i creditori i quali, nei dieci giorni successivi, non hanno sollevato alcuna contestazione né fatto pervenire osservazioni;

considerato

che il piano dei pagamenti risulta pertanto rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

che alcun creditore ha contestato la convenienza dell'accordo e che ad ogni modo la convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio risulta evidente dall'apporto di finanza esogena assicurata, in caso di omologazione, dal reddito del genitore del ricorrente, ██████████;

che non consta la presenza di atti in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 10 co. 3, l. n. 3/12;

che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili;

che la fattibilità del piano, infine, è stata attestata dall'OCC il quale, anche nella relazione da ultimo depositata ai sensi dell'art. 12 l. n. 3/12 in seguito alle espressioni di voto, ha confermato il giudizio di sostenibilità del piano dei pagamenti proposto ai creditori già formulato nell'ambito della relazione particolareggiata sulla scorta di considerazioni del

tutto esaustive ed immuni da vizi logici, giacchè coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali;

che la proposta, in definitiva, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12, l. n. 3/12,

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dal signor ██████████ in data 19.2.21 nei termini ivi indicati e come successivamente integrato anche in ordine alle precisazione dei singoli crediti, disponendo che il debitore vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- vigili sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- comunichi la proposta ed il presente decreto al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti garantiti dalla cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze previste dall'accordo omologato;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- richieda sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta.

Si comunichi al ricorrente, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 18 settembre 2021.

Il Giudice delegato

Giuseppe De Francesca